



COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Attività Produttive Commercio su area pubblica Ufficio II

Determinazione Dirigenziale n. 3859 del 13/04/2010

Oggetto: Criteri relativi al rilascio delle concessioni di suolo pubblico in occasione delle “**manifestazioni straordinarie**”.

Premesso che:

- A) Ai sensi dell'art. 40 Regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 68 del 03/12/2008, per “**manifestazione straordinaria**” si intende la manifestazione commerciale saltuaria e non suscettibile di diventare ripetitiva e calendarizzabile, che si svolge su aree pubbliche o private, in coincidenza e concomitanza di *eventi particolari* di carattere sportivo, culturale, economico, sociale, eventualmente limitato anche a particolari tipologie merceologiche o a prodotti collegabili a precise stagionalità.....;
- B) Il numero dei posteggi e, più in generale degli spazi da destinare all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti di volta in volta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e d'ogni altro interesse pubblico.....;
- C) Che qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche nell'ambito delle “**manifestazioni straordinarie**” è subordinata al rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico mediante posteggio, valevole per i giorni e le ore della manifestazione, e che tale titolo non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce (e tantomeno al commercio su aree pubbliche in forma itinerante).

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n.5/2006 e ss.mm.;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007;
- Vista la L. n.241/90 e ss.mm.;
- Visto l'art. 1 e 8 della Circolare applicativa della L.R. 3/2008;
- Visto il regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato con Deliberazione n. 68 del 03/12/2008 del Consiglio Comunale;
- Ritenuto opportuno disciplinare nel dettaglio le concessioni temporanee di suolo pubblico, da rilasciare in occasione delle manifestazioni straordinarie, relativamente agli aspetti non

espressamente disciplinati dal Regolamento sopraccitato e non in contrasto con lo stesso e con le normative di settore;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2466 del 07/07/2009;
- Sentite le segnalazioni di numerosi operatori in merito ad alcune criticità derivate dall'applicazione di quanto contenuto nella determina citata, in particolar modo in relazione alle modalità di protocollazione ed alla valenza delle integrazioni;
- Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla precedente determinazione citata confermando comunque il modulo approvato con la stessa;

DETERMINA

- Di confermare il modulo per la richiesta di concessione di suolo pubblico, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2466 del 07/07/2009, contenente l'indicazione di tutti gli elementi essenziali che dovranno essere compilati a cura dell'utente, per una corretta definizione della pratica.
- Di sostituire la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2466 del 07/07/2009, secondo quanto di seguito disciplinato:
 - 1) L'attività di vendita su area pubblica nell'ambito delle manifestazioni straordinarie è subordinata al rilascio di un provvedimento di concessione temporanea di suolo pubblico;
 - 2) Le istanze di concessione di suolo pubblico devono essere presentate al Protocollo Generale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Attività Produttive, apponendo una marca da bollo da €. 14,62;
 - 3) I soggetti interessati alla concessione di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni straordinarie devono indirizzare l'istanza al Servizio Attività Produttive, non prima di 120 giorni dall'inizio della manifestazione e non oltre i 30 giorni dall'inizio della stessa. Per l'individuazione della data di presentazione dell'istanza fa fede la data del Protocollo Generale;
 - 4) Le concessioni di suolo pubblico vengono assegnate mediante l'elaborazione di una graduatoria stilata sulla base dell'ordine cronologico di registrazione dell'istanza al protocollo generale;
 - 5) L'operatore assegnatario che due giorni prima dell'evento non abbia ritirato la concessione di

suolo pubblico o vi abbia espressamente rinunciato, sarà cancellato dalla graduatoria e si proseguirà all'assegnazione ad altro operatore a partire dal primo di quelli esclusi in precedenza;

6) Ogni istanza potrà contenere una sola richiesta di concessione di suolo pubblico per un sito relativo ad una singola **“manifestazione straordinaria”** ben individuata. Se per motivi imputabili all'organizzazione dell'evento, lo stesso non dovesse svolgersi, l'istanza sarà considerata valida relativamente al luogo ed alla data dell'evento riprogrammato;

7) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 così come modificato dalla l. 15/05, gli uffici, valutano, ai fini, istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per il rilascio della concessione

A) **Non saranno considerate ammissibili** le istanze contenenti autocertificazioni prive del nominativo del richiedente, della sottoscrizione e della copia del documento d'identità;

B) **Per tutti gli altri casi in cui difettino i requisiti essenziali** ai fini dell'istruttoria e definizione della pratica, gli uffici potranno chiedere le necessarie integrazioni, previa adeguate comunicazioni per il sollecito svolgimento dell'istruttoria, provvedendo a **SOSPENDERE** la pratica in attesa del completamento della stessa. **In tali casi il termine utile ai fini dell'elaborazione della graduatoria, sarà quello della presentazione delle integrazioni richieste e non quello della presentazione iniziale carente dei requisiti essenziali.**

Per requisiti essenziali si intendono quelli di seguito elencati:

- Indicazione degli estremi dell'autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta;
- Possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006. (Sono fatte salve le indicazioni relative all'appartenenza ad una delle categorie professionali di cui all'art.4 della L. 114/98);
- Individuazione esatta del sito in cui si svolge l'evento;
- Data del suo svolgimento e orari per i quali si chiede la concessione del suolo pubblico;
- Tipologia merceologica di vendita;
- Struttura mediante la quale si esercita la vendita ed in caso di automezzo, l'indicazione della targa;
- Mq. totali di suolo pubblico richiesti nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo: dovranno essere individuati i mq. di suolo pubblico relativi all'ingombro

complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti

- 8) Qualora le istanze di concessione di suolo pubblico per la “manifestazione straordinaria”, siano superiori ai posteggi disponibili e la stessa dovesse articolarsi in un arco temporale di almeno due giorni consecutivi, l'Amministrazione, al fine di soddisfare le esigenze del maggior numero degli operatori, elaborerà una graduatoria stilata sulla base dell'ordine cronologico di registrazione dell'istanza al protocollo generale, tale da consentire la turnazione giornaliera dei richiedenti. Nel caso di specie nel primo giorno dell'evento saranno soddisfatte le richieste dei primi in graduatoria; nel secondo giorno saranno soddisfatte le richieste successive a partire dal primo operatore escluso nella prima giornata, e via di seguito;

- 9) Le concessioni di suolo pubblico possono essere ritirate anche mediante formale delega allegando le fotocopie del documento d'identità del delegante e del delegato: essa è valida sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa per quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale.

IL DIRIGENTE
Dr. Gerolamo Solina